



UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE

Ordinanza n.09/2024.

IL SINDACO

PREMESSO che il Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 16, in particolare l'art. 14, comma 8 lett. b introduce il comma 6 bis all'art. 182 del D.lgs. 3 aprile 2006;

VISTO che con Decreto Dirigenziale n.225 del 07-06-2024 della Direzione Generale 18 - Lavori Pubblici e Protezione Civile è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per tutte le aree di cui all'art.2 L.n.353/2000 - boscate, cespugliate, arborate e a pascolo dell'intero territorio della Regione Campania dal 15 giugno al 15 ottobre 2024 salvo proroghe, e che è stato disposto per lo stesso periodo, in ragione della richiamata legge n.116 dell'11 agosto 2014 e ss.mm.ii., il divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali;

VISTO il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";

VISTA la legge regionale 7 maggio 1996, n. 11, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n.13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo";

VISTO il Regolamento 28 settembre 2017, n.3 "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale";

VISTA la Legge Regionale n. 26 del 9 agosto 2012, in materia di protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria, in particolare l'art. 25 comma 1 lettera f;

VISTO il D. Lgs. n.177/2016 "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di Polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

RICHIAMATO l'art. 3 commi 3 e 4 del D. Lgs. 3 aprile 2018 n. 34 che recano la definizione di bosco demandando alle regioni per quanto di loro competenza e in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, l'adozione di una definizione integrativa di bosco rispetto a quella dettata al comma 3, nonché definizioni integrative di aree assimilate a bosco e di aree escluse dalla definizione di bosco di cui, rispettivamente, agli artt. 4 e 5, purché non venga diminuito il livello di tutela e conservazione così assicurato alle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita;

RICHIAMATI gli artt. 14 e 15 della Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11 come modificati ed integrati dall'articolo 1, comma 39, lettera a) e b) della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10, che recano la definizione di bosco e pascolo montano e nonché le colture ed apprezzamenti non considerati boschi;

VISTO che con il D.G.R. n.380 del 29-06-2023 (B.U.R.C. n.54 del 17-07-2023) la Regione ha approvato il "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 2023-2025 con allegati";

CONSIDERATO che l'art. 16, comma 1, del D.lgs n.1/2018 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio Nazionale di Protezione Civile;

VISTA la Legge regionale n. 12 del 22/05/2017 e s.m.i. "Sistema di Protezione Civile in Campania";

VISTO il D. Lgs. n. 1/2018, recante il "Codice di protezione civile" e in particolare l'art.3, comma 1, lett. c), che individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e l'art. 6, comma 1, che definisce le attribuzioni della predetta Autorità

VISTA la Legge 689/81 e ss.mm.ii.;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs.vo 267/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA

Con effetto immediato e fino al 15 ottobre 2024, su tutto il territorio comunale, il divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali, in ragione degli obblighi dettati dalla Legge n. 116 dell'11 agosto 2014.

È fatto, inoltre, divieto con effetto immediato e fino al 15 ottobre 2024:

9



COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI (BN)

BENEVENTO

COMANDO DI POLIZIA LOCALE

TEL. 0824817436 / 0824-817444 OPZ.52 & FAX 0824-817444 OPZ.57

e-mail: vigilanza@comune.guardiasanframondi.bn.it - vigilanza.guardiasanframondi@pec.ctsannio.it

UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE

- di accendere fuochi all'aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 m da essi, nonché nei pascoli (art. 75, c. 1 e 3, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017);
- di compiere le seguenti attività nei boschi e nei pascoli (art. 75, c. 4, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017):
 - usare motori o fornelli che producano faville o braci;
 - usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
 - far brillare mine;
 - fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio come, ad esempio:
 - gettare fiammiferi o sigarette accese;
 - sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.
- di accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come "lanterne volanti", dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici a una distanza non inferiore a 1 km dalle superfici boscate e pascoli, salvo eventuali deroghe autorizzate con Ordinanza del Sindaco nel caso di manifestazioni pubbliche, con l'apprestamento di relative misure di prevenzione incendi. Per le trasgressioni al presente divieto si applicano le sanzioni previste dal c.6, art.10, della legge 21 novembre 2001, n.353 e ss.mm.ii..

AVVERTE

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da Leggi e Regolamenti dello Stato, la violazione alla presente Ordinanza comporterà le sanzioni a norma dell'art.7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.. (da € 25,00 ad € 500,00) con modalità e forme di cui alla L.689/81 e ss.mm.ii. (pagamento in misura ridotta da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione pari ad € 50,00).

Ai trasgressori, inoltre, saranno applicate le Sanzioni Amministrative previste dalla Legge n. 353/2000 e ss.mm.ii. "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" e da ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;

All'atto della contestazione gli eventuali contravventori sono obbligati a cessare i comportamenti contrari a quanto stabilito dalla presente Ordinanza, significando che l'inottemperanza all'ordine impartito dalla Pubblica Autorità comporta la denuncia penale ai sensi dell'art. 650 del C.P..


DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza all'Ufficio Messaggio affinché ne dia massima diffusione, ne curi la pubblicazione nei modi di legge con la pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune di Guardia Sanframondi e sul Sito Istituzionale dell'Ente, nonché a mezzo dei più diffusi social network, oltre alla trasmissione di copia alla Prefettura di Benevento, al Comando Stazione Carabinieri di Guardia S., al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Cerreto Sannita, al Commissariato di P.S. di Telese Terme ed al Comando di Polizia Locale di Guardia S, ad ognuno per le proprie competenze.

Avverso la presente Ordinanza potrà essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente, ai sensi della L.1034/1971 e ss.mm.ii., o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. n.1199/1971, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza

Dalla Residenza Municipale, li **10-luglio-2024.**

R.S.V.- eds



IL SINDACO

Dr. Raffaele Di Lonardo